CREDITI D'IMPOSTA

PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

L'affluvio normativo che nella materia dei crediti d'imposta (investimenti ed occupazione) si è determinato in tre anni di follia legislativa, fa sorgere spontanea la necessità di suggerire al legislatore alcune proposte di modifiche che possono rendere meno traumatica l'applicazione del credito d'imposta.

1) Modificare l'art. 10 della Legge n. 178 del 08/08/2002 nel senso di riconoscere a tutti gli effetti i crediti d'imposta per investimento realizzati prima dell'08/07/2002, senza necessità di chiedere l'autorizzazione al Centro operativo di Pescara.

La prima modifica necessaria, secondo me, è quella di tutelare al massimo i diritti acquisiti alla data dell'08 luglio 2002, nel senso di riconoscere la spettanza del credito senza alcuna limitazione finanziaria, anche per il rispetto del diritto dell'affidamento, costituzionalmente garantito.

Certo, se indubbi problemi finanziari c'erano e ci sono tuttora, è più **corretto** il comportamento di quel legislatore che tutela i **diritti acquisiti**, per non fare perdere la fiducia dei cittadini nella Legge e nelle Istituzioni, e blocca **per il futuro** la concessione di ulteriori crediti d'imposta. Se la coperta finanziaria è **corta** non si possono certo accontentare **tutti**; nel bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) da tutelare, come insegna la Corte Costituzionale, **non** è certo arbitrario tutelare in pieno chi ha rispettato le leggi ed ha confidato in esse per avviare importanti e costose iniziative produttive rispetto a chi, invece, **non** ha ancora fatto alcun investimento e, quindi, sa di **non** poter contare, per il

futuro, su alcun contributo.

In questo modo, si favorisce l'iniziativa privata, non si creano danni alle aziende e, soprattutto, si infonde fiducia nei cittadini e non **sconforto, rabbia** e **delusione,** come è avvenuto ieri (vedi Sole-24Ore del 27/11/2002) e sta continuando ancora oggi. E ciò l'ho potuto personalmente constatare nei vari convegni che ho tenuto sul tema a Messina, Benevento, Palermo, Vibo Valentia, Lecce, Salerno e Brindisi.

2) Modificare l'art. 62, comma 7, della legge n. 289 del 27/12/2002, nel senso di considerare validi tutti i versamenti effettuati nel periodo compreso tra il 13 novembre 2002 ed il 18 novembre 2002.

Il decreto legge n. 253/2002, che **bloccava** l'uso del credito d'imposta, è entrato in vigore il **13 novembre 2002**; tuttavia, considerato cha la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta solo nel **pomeriggio** del 13 novembre 2002, si è verificato che alcuni contribuenti hanno effettuato la compensazione nella **mattinata** dello stesso giorno, quando ancora la Gazzetta Ufficiale **non** era disponibile (ammesso, peraltro, che si possa leggerla lo stesso giorno della pubblicazione!).

Ulteriori compensazioni, per difficoltà operative riscontrate dalle aziende di credito, sono state accertate anche nei giorni immediatamente successivi.

Gli effetti del decreto legge n. 253, non convertito, sono però stati fatti **salvi** dalla Legge n. 289/02.

Ora, è opportuno **evitare** la restituzione del credito d'imposta compensato nei giorni che vanno dal **13 novembre 2002** (data di entrata in vigore del decreto) al **18 novembre 2002** (data in cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione dei codici tributo).

Solo così si può riparare ad un problema oggettivo, quale quello della tardiva reperibilità della Gazzetta Ufficiale.

Ultimamente, la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con la sentenza n. 26/03/04 pronunciata il 24/02/2004 e depositata il 10/03/2004, ha rilevato l'illegittimità del D.L. n. 253/2002 in quanto, statuendo con effetto immediato la sospensione del credito d'imposta, impone, a carico del contribuente, con altrettanta efficacia immediata e senza il rispetto del termine di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto del Contribuente) un adempimento tributario consistente nell'obbligo di pagamento integrale del debito d'imposta e nella non detrazione della quota di credito riconosciuta (vedi articolo di Tonino Morina in Il Sole-24Ore del 13/03/2004).

3) Modificare l'art. 62, lett. f), della legge n. 289 del 27/12/2002 nel senso di riconoscere sempre il credito d'imposta nella misura minima del 20% anche se lo stesso non è stato utilizzato per incapienza.

Il credito maturato dovrà essere utilizzato, nel primo anno, per almeno il **20**%; l'eventuale differenza, tra questo limite minimo e l'importo effettivamente speso in compensazione, **non** è più utilizzabile. In altre parole, il beneficiario

potenziale del credito potrebbe aver rispettato l'obbligo di effettuare un importo minimo dell'investimento dichiarato ma, in mancanza di imposte e contributi da compensare con il modello F-24, verrebbe automaticamente spogliato di una parte dell'incentivo già maturato. Inoltre, la norma, è iniqua, con sospetti profili di illegittimità costituzionale nel momento in cui introduce una forte differenziazione tra soggetti che hanno avuto l'autorizzazione, nella fatidica e fortunata giornata del 25 luglio 2002 (che non devono rispettare alcun limite), e coloro ai quali il credito è stato accordato con le nuove procedure.

E' opportuno, anche con un'eventuale interpretazione **autentica**, stabilire per legge **sempre il recupero** del credito non utilizzato come sopra, anche **oltre** i limiti temporali previsti; logicamente, però, rispettando sempre le condizioni tempistiche di realizzazione dell'investimento in quanto tale (20%-60%-100%).

4) Modificare l'art. 62, comma 1, della legge n. 289 del 27/12/2002 nel senso di considerare i limiti di utilizzazione minimi e massimi riferiti esclusivamente al singolo periodo d'imposta.

E' importante, inoltre, modificare la lett. g) dell'art. 62, comma 1, della legge n. 289/2002 nel senso di **non** prevedere la decadenza **totale** dal diritto al contributo, come avviene oggi qualora non risultino rispettati i limiti della precedente lett. f), ma prevedere **soltanto** la decadenza **parziale**, limitata cioè

al solo anno in cui nel triennio non siano rispettati i suddetti limiti.

Questo perché è assurdo perdere tutto il credito d'imposta quando, per esempio, per un solo anno non si rispettano i limiti per motivi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore (per esempio, momentanea ed imprevedibile difficoltà finanziaria).

5) Modificare l'art. 1 del Decreto del 02/04/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel senso di aumentare al 40% la percentuale di utilizzo del credito d'imposta per gli anni dal 2004 in poi.

Per coloro che hanno acquisito il diritto al contributo **prima** dell'08 luglio 2002, è necessario **aumentare** la percentuale di compensazione del **6**% per quest'anno 2004 e per gli anni futuri.

Anche questo, quantomeno, è un modo per tutelare e rispettare i diritti acquisiti, perché chi, confidando in una legge dello Stato, ha programmato un piano industriale e finanziario per un certo numero di anni, non può rischiare il fallimento se l'utilizzo del credito si diluisce troppo negli anni, in quanto le scadenze con i fornitori non conoscono tregue o rinvii.

6) Aggiungere il comma 9 all'art. 8 della legge n. 388 del 23/12/2000 nel senso di prevedere tassativamente le modalità di recupero dei crediti d'imposta con avvisi di accertamento motivati, come disciplinato dal DPR n. 600 del 29/09/1973.

E' importante stabilire, per legge, che i **recuperi** dei crediti d'imposta, indebitamente utilizzati, **devono** essere fatti sempre con avvisi di accertamento **motivati,** per consentire al contribuente un'efficace difesa in sede contenziosa, senza l'assillo della cartella esattoriale in esecuzione.

Oltretutto, bisogna ben individuare la tipologia degli atti di recupero, non solo qualificandoli avvisi di accertamento motivati ma anche distribuendo, in modo chiaro e preciso, la competenza del Centro operativo di Pescara e degli uffici delle Agenzie delle Entrate.

7) Modificare l'art. 10, comma 1-ter, della legge n. 178 dell'08/08/2002 nel senso di tenere conto della qualità dell'investimento.

Il legislatore, nello stabilire le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta, deve fare riferimento alla **qualità** dell'investimento stesso, **tralasciando l'ordine puramente cronologico,** che è lasciato soltanto al caso, alla fortuna ed alla potenzialità dei macchinari telematici.

Non certo in questo modo si favorisce e si tutela l'iniziativa privata e lo sviluppo del Mezzogiorno, al quale, peraltro, è auspicabile che l'agevolazione de quo sia esclusivamente destinata.

8) Modificare l'art. 62, comma 1, lett. a), nel senso di considerare ordinatorio e non perentorio il termine del 28/02/2003.

Inoltre, è necessario abolire la perentorietà del termine del 28/02/2003 per la

presentazione dei modelli **CVS**, perché è **assurdo** far perdere il diritto del credito, acquisito **legalmente prima** dell' 08 luglio 2002, dal mancato rispetto di una semplice formalità, peraltro richiesta **senza rispettare i termini dello Statuto del Contribuente.**

Oltretutto, lo Statuto del Contribuente all'art. 9, comma 1, prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore, quale, per esempio, il breve tempo a disposizione per l'adempimento fiscale, soprattutto in assenza di una chiara disciplina normativa ed in mancanza di precisi chiarimenti ministeriali.

9) Redigere un testo unico di tutti gli incentivi fiscali.

Infine, è urgente fare un Testo Unico degli incentivi fiscali per evitare norme confuse e contraddittorie.

Oltretutto, l'ipotesi di utilizzo del Fondo globale per il Sud per garantire elementi di flessibilità e di risistemazione nella struttura e nella funzione degli strumenti incentivanti è all'attenzione del Governo sin dall'estate del 2003 (Sole 24-Ore del 03/07/2003).

In definitiva, è auspicabile, anche attraverso i suggerimenti di cui sopra, che il legislatore prenda atto che la normativa dei crediti d'imposta deve essere gestita in modo **giusto** e **coerente**, tutelando soprattutto i diritti **acquisiti**, per non **mortificare**

le sane e coraggiose iniziative industriali, specie in un momento economico difficile come l'attuale, soprattutto nel Mezzogiorno.

A livello territoriale, infatti, nell'anno 2003, mentre al Centro-Nord sono aumentate complessivamente le erogazioni, al Sud, invece, c'è stata una sensibile diminuzione delle stesse; il calo dei contributi ha toccato tutti i settori (- 31,6% nell'industria e servizi; - 9,8% nel turismo; - 61% nel commercio).

Lecce, 30 agosto 2005

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it